



ISTITUTO COMPRENSIVO “ M. PRATESI “
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO
Viale MARCONI, 4 - ☐ 0564-977065 ☐ 0564-977065 C.F. 80004220531
58037 S A N T A F I O R A (GR)
E- MAIL : gric822006@istruzione.it
SITO WEB: www.icsantafiora.gov.it

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

A.S. 2016/2017

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

L'anno 2017 il giorno ventiquattro del mese di Febbraio , alle ore 10,30, presso la sede dell'Istituzione scolastica istituto Comprensivo M. Pratesi di Santa Fiora, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica

TRA

la delegazione di parte pubblica nelle persone della Dirigente protempore d.ssa Barbara Rosini con la consulenza del DSGA Ugo Antonino

E

i componenti della RSU d'Istituto: Claudia De Santis
le OO.SS: nessuno

SI CONCORDA

Visto il CCNL Scuola 2006/09

Visto l'art.5 co.2 D.lgs. 165/01 come novellato dal D.lgs 150/09

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n°7 del 13/05/2010;

Visto l'Accordo MIUR-OO.SS. sottoscritto il 30/01/13;

Visto l'Accordo ARAN-OO.SS. del 12/12/12.

Vista l'Intesa del 7 agosto 2014 (DDG n.78 del 5 novembre 2014)

Vista la Legge 107 del 13 luglio 2015

Visto il PTOF approvato nella seduta del C.I. Del 21/01/2016

Visto il Piano per la Formazione Triennale approvato dal Collegio dei Docenti in data 21/01/2016

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 19/01/2017 con la quale sono state individuate le Aree di intervento delle Funzioni Strumentali per l'a.s. 2016/17

Vista l'Ipotesi di CCNI del 24 giugno 2016 tra MIUR e OO.SS.

Vista la Nota MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016

NORME COMUNI

Art. 1 Obiettivi

1. Il contratto integrativo di istituto ha l'obiettivo di contemperare il miglioramento della qualità e l'incremento dell'offerta formativa della scuola con il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale del personale;

2. Gli obiettivi di qualità, l'efficacia del servizio si realizzano attraverso la valorizzazione delle competenze professionali e l'utilizzo qualificato delle risorse economiche e del personale.

Art.2 Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per il Fondo dell'Istituzione Scolastica per l'a.s. 2016/2017 assegnate con Nota Miur Prot. N. 14207 del 29 Settembre 2016 più le economie degli anni precedenti: sono le seguenti:

RISORSE DISPONIBILE FONDO DI ISTITUTO A.S. 2016/2017				
Nota Miur Prot. N. 14207 del 29 Settembre 2016				1,33
FIS 2016/2017	lordo dipendente			Lordo Stato
	4/12	8/12	totale	totale
Fondo Istituto 2016/2017	10.215,93	20.431,84	30.647,77	40.669,59
Economie FIS a.s. 2015/2016			2.474,59	3.283,78
Totale Fondo per FIS			33.122,36	43.953,37
Indennità di Direzione del DSGA a detrarre		-	2.310,00	3065,37
Totale risorse FIS destinate al personale			30.812,36	40.888,00
Funzioni Strumentali:				
1.BES e Disabilità				
2.Centri Scolastici Digitali/Piccole Scuole Crescono				
3.Formazione dei docenti in servizio	1.062,58	2.125,17	3.187,75	4.230,14
Incarichi Specifici	494,82	989,65	1.484,47	1.969,89
Ore Eccedenti	306,00	611,99	917,99	1.218,17
Economie da Ore Eccedenti		+	4.600,85	6.105,33
Totale generale su Cedolino Unico		=	41.003,42	54.411,54
Ipotesi 2/3 Docenti (2/3 di E 09)			20.541,57	27.258,67
Ipotesi 1/3 ATA (1/3 di E09)			10.270,79	13.629,33

Art. 3 Criteri assegnazione incarichi

1.L'assegnazione delle funzioni strumentali al personale docente, deliberate dal collegio dei docenti, avviene attraverso la presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, i cui requisiti vengono individuati e quantificati attraverso una tabella di valutazione con indicatori a punteggio che dà luogo a graduatoria nel caso di più aspiranti.

2.L'assegnazione alle attività aggiuntive è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) Professionalità specifica, necessaria alla tipologia di attività
- b) disponibilità professionale

2. Gli incarichi di lavoro sono assegnati con comunicazione scritta agli interessati.

Art. 4 Suddivisione risorse

Le risorse disponibili vengono assegnate per il 65% ai docenti e per il 35% al personale ATA.

DOCENTI				
Funzioni Strumentali n.3				3.187,75
Incarichi da FIS				
Collaboratori del DS (n.2)	220	€ 17,50		3.850,00
Fiduciari Sedi (n.9)	180	€ 17,50		3.150,00
Addetti al servizio prev. E protezione (n.8)	40	€ 17,50		700,00
Addetti al servizio di evacuazione (n.10)	50	€ 17,50		875,00
Addetti al servizio di primo soccorso (n.7)	35	€ 17,50		612,50
RLS	20	€ 17,50		350,00
coordinatori consigli di classe (n.7)	35	€ 17,50		612,50
tutor anno di prova (n.4)	80	€ 17,50		1.400,00
Responsabili Progetti (257	€ 17,50		4.497,50
Team Innovazione	90	€ 17,50		1.575,00
Animatore Digitale	30	€ 17,50		525,00
Totale impegni su FIS				18.147,50
Economie				2.394,07
TOTALE DOCENTI				20.541,57

ATA				
Incarichi Specifici				1.484,47
Intensificazione delle Attività Art.88 CCNL con incarico individuale				
Compenso forfettario x figure uniche coll.scol.	3			600,00
Sostituzione colleghi assenti Coll.ri Scolastici				2.500,00
Sostituzione DSGA Ass. Amm.vi				725,00
Rinnovo inventariale Ass. Amm.vi 4° Livello				1.500,00
Rinnovo inventariale Coll.Scolastici 3° Livello				1.500,00
Totale Intensificazione				6.825,00
Ore di Lavoro straordinario				3435,00
Totale Impegnato				10.260,00
Economie				10,79
TOTALE ATA				10.270,79

Art. 5 Sostituzione colleghi assenti

Durante l'a.s 2016/17 potranno essere attribuite le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti in ragione del fabbisogno effettivo fra i vari ordini di scuola, fino l'esaurimento delle risorse disponibili pari ad € 917,99 + le economie degli anni precedenti pari a € 4.600,85.

Art. 6 Attività progettuali particolari: progetto Neve

Durante l'espletamento del Progetto neve gli insegnanti che non accompagnano gli alunni saranno a disposizione per supplire i colleghi assenti all'interno del Plesso in cui prestano servizio sia in orario antimeridiano, che pomeridiano.

Art. 7 Formazione docenti

1.Le parti concordano che la formazione in servizio rappresenta una risorsa per l'amministrazione. Con l'emanazione della Legge 107/15 e del Piano di Formazione Triennale del 03/10/2016 l'istituzione scolastica si impegna a garantire annualmente 20 ore di formazione 2. I docenti fruiscono a domanda, con esonero dal servizio e sostituzione, dei cinque giorni previsti dall'art 62 comma 5 CCNL per la frequenza di attività di formazione riconosciute dall'Amministrazione scolastica centrale e periferica

3. I docenti che seguono attività di formazione organizzate dall'Amministrazione ad ogni livello sono in servizio a tutti gli effetti. Non si applicano ad essi i limiti previsti dal comma precedente.

4. I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento sono oggetto di informazione preventiva del DS. In caso di numerose richieste di formazione durante l'orario di servizio, verrà garantita un'equa rotazione fra i richiedenti, in modo che possano fruirne il maggior numero possibile.

Art. 8 Formazione ATA

1. Le parti concordano che la formazione in servizio rappresenta una risorsa per l'amministrazione. Con l'emanazione della Legge 107/15 e del Piano di Formazione Triennale del 03/10/2016 l'istituzione scolastica si impegna a garantire annualmente 20 ore di formazione

2. Possono partecipare contemporaneamente ad iniziative proposte dall'USP, dall'USR, dal MIUR e da scuole in rete fino al 20% del personale in servizio effettivo, garantendo prioritariamente, in presenza di proposte che si succedono, la partecipazione di tutto il personale. La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in servizio anche attraverso la rimodulazione del proprio orario di lavoro. Tale sostituzione è da intendersi quale intensificazione del proprio lavoro e pertanto viene riconosciuta secondo le modalità previste dal presente contratto

3. In quanto orario di servizio, il tempo necessario alla formazione utilizzato oltre quello d'obbligo va recuperato nei modi previsti dal seguente contratto

4. Ai fini del riconoscimento la partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione, anche se svolta al di fuori dell'orario di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dal DS

5. Alle attività di formazione svolte nella scuola potranno essere ammessi dipendenti non appartenenti alla qualifica ATA per la quale il corso è organizzato purché in possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla qualifica stessa.

Art. 9 Sicurezza

1. Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dal D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e con riferimento al CCNQ 7/5/96 e ai successivi CCNL del 23/07/2005 e del 29/11/2007. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente

2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, e uso di apparecchiature fornite di videotermini

3. Sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti ed ogni altro soggetto presente a scuola in qualsiasi orario per le iniziative realizzate o autorizzate dalla scuola

4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica

5. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza

6. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa

7. Il DS al fine di organizzare il servizio di prevenzione e protezione per tutte le sedi della scuola, designa per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del RSPP, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola

8. I lavoratori designati, docenti o ATA, individuati garantendo il più ampio coinvolgimento e la rotazione degli incarichi, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati, saranno retribuiti per le prestazioni rese in eccedenza al proprio orario di servizio e per intensificazione del lavoro.

9. I lavoratori addetti ad attività per le quali il Documento di Valutazione dei Rischi ha evidenziato un rischio per la salute, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute

10. Saranno oggetto di informazione successiva le attività svolte ai fini della sorveglianza sanitaria ed i loro esiti

11. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti i cui contenuti minimi sono quelli individuati dal D.L.vo 81/2008.

12. La partecipazione all'attività di formazione è considerata tempo di servizio e dà luogo a recupero delle prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo o a retribuzione, in caso di impossibilità di recupero.

Art. 10 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. Nell'unità scolastica viene eletto o designato, nell'ambito delle RSU, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

2. Con riferimento alle attribuzioni del RLS disciplinate nel D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008, le parti concordano quanto segue:

a) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al DS le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

b) La consultazione da parte del DS, prevista dal DL.vo 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo

c) In occasione della consultazione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al Dlvo 81/2008.

d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

e) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso connesso alla sua funzione

f) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal DL 81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal DL 81/2008 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze

g) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali

f) Per l'espletamento dei compiti previsti dal DL 81/2008, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b) c) d) g) i) l) dell'art 19 del DL 626 non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro ed il tempo impiegato è quindi soggetto a retribuzione.

Art.11 Controversie in materia di sicurezza

1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico regionale previsto dal D.L. 81/2008 e dall'art 74 del CCNL del 29/11/2007.

DIRITTI SINDACALI

Art. 12 Assemblee sindacali

1. La dichiarazione individuale di partecipazione ad una assemblea sindacale, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea (di scuola o territoriale, in orario di lezione o durante attività funzionali), fa fede ai fini del computo del monte ore individuali nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile. Pertanto una volta dichiarata l'intenzione di partecipare non va apposta alcuna firma di presenza né va assolto qualsiasi altro adempimento. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore. Il DS avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orari (inversione di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) con almeno 24 ore di anticipo

2. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA., se l'adesione è totale, il DS e la RSU, verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea individuati in n. 1 collaboratore scolastico per quanto riguarda la vigilanza all'ingresso e n. 1 collaboratore scolastico al centralino per la sola sede centrale. In mancanza di dichiarata disponibilità si procede al sorteggio

art.13 Bacheca sindacale e documentazione

1. Le bacheche sindacali sono collocate, in ognuna delle sedi, in luogo concordato con la RSU ed è garantito uno spazio riservato alla RSU di Istituto

2. I componenti la RSU e qualsiasi rappresentante delle organizzazioni sindacali ha diritto di affiggere nelle bacheche, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e di interesse politico/sindacale e, comunque, quanto ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione e controllo

3. Stampati e documenti possono essere inviati alle scuole già stampati per l'affissione anche dalle strutture sindacali territoriali; il DS a tal proposito assicura la tempestiva trasmissione di tale materiale ai soggetti ai quali è indirizzata

art.14 Utilizzo dei locali e delle attrezzature

1. Ai membri della RSU e delle organizzazioni sindacali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività

2. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati personalmente, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati in sala docenti e/o segreteria

3. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica e telematica e della posta elettronica

4. Ai membri della RSU firmatarie del presente contratto è consentito l'uso di un'aula, quando essa sia libera da altri usi, per l'eventuale svolgimento di piccole riunioni e di incontri con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale

5. E' riservato all'uso della RSU uno spazio nella sede centrale per la raccolta di materiale sindacale

art.15 Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU ed i rappresentanti sindacali dei Sindacati territoriali, fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno il diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto

2. Gli istituti di Patronato sindacale hanno il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa

Art.16 Contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990

1. Ai sensi della legge n. 146 del 12/6/90 e del Protocollo d'intesa del 25/7/91 i servizi pubblici da considerare essenziali nel Comparto Scuola sono quelli descritti dall'art 1 del citato Protocollo.

2. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'art 1 dovranno essere garantite, con le modalità di seguito descritte, le prestazioni seguenti in caso di sciopero al fine di contemperare l'esercizio del diritto allo stesso con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati :

- a. attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità
- b. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi del Primo Ciclo d'istruzione
- c. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi di cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio

In relazione a quanto sopra descritto si conviene e si stipula quanto segue:

- 4. In caso di sciopero il DS, provvederà ad effettuare al personale interessato la relativa comunicazione. Il personale potrà rendere volontaria comunicazione sulla non partecipazione allo stesso
- 5. In base agli elementi conoscitivi in suo possesso, ossia le volontarie e tempestive comunicazioni dei docenti di non partecipazione allo sciopero, il DS deciderà se ci sono le condizioni per garantire le attività formative.
- 6. Le famiglie verranno avvertite sulla modalità di funzionamento della scuola in occasione dello sciopero

Art.17 Contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero

- 1. Per la vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo sciopero del personale docente, nel caso il DS per motivi eccezionali sia costretto a mantenere il servizio di mensa, dovrà essere garantita la presenza di n. 1 collaboratore scolastico
- 2. Per lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali dovrà essere garantita la presenza di n. 1 assistente amministrativo e/o n. 1 collaboratore scolastico
- 3. Il personale di cui sopra sarà individuato secondo un criterio di rotazione tra quello in servizio, partendo dall'ultimo in graduatoria
- 4. I dipendenti individuati con atto formale dal DS per l'espletamento dei servizi minimi vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali
- 5. Per quanto riguarda non esplicitamente trattato nel presente accordo si fa riferimento alle norme del CCNL 2006/09

Art. 18 Informazione e partecipazione: calendario degli incontri

Viene concordato il seguente calendario annuale degli incontri tra il DS, RSU e rappresentanti delle OO.SS. tendente a garantire l'informazione preventiva e successiva.

Mese di settembre:

- Adeguamento degli organici del personale
- Criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo d'istituto in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola ed alle tipologie delle attività
- Misura dei compensi al personale docente
- Misura dei compensi del personale ATA e per le funzioni miste derivanti da convenzioni ed intese con gli enti locali
- Misura dei compensi da corrispondere al personale che ricopre l'incarico di collaboratore del DS
- Comunicazione monte ore globale dei permessi sindacali spettanti ai rappresentanti eletti nelle RSU

- Riesame del Contratto Integrativo di Istituto

Mese di ottobre

- Informazione sulle misure tendenti a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
- Criteri per la fruizione dei permessi per la formazione/aggiornamento del personale
- Piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo di istituto
- Piano delle risorse per attuare convenzioni, accordi di rete stipulati con altre istituzioni
- Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei
- Accesso ai servizi sociali

Mese di febbraio

- Esame dati relativi all'iscrizione degli alunni
- Previsione degli organici di diritto della scuola e proposte di formazione delle classi

Mese di giugno

- Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse
- Mese di settembre
- Riesame del Contratto Integrativo d'Istituto

Art 19 Permessi sindacali

I membri della RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri ed orari. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi o individuali, con le modalità e per le finalità previste dal ACQN del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al DS.

Art. 20 Svolgimento degli incontri: procedure

1. Gli incontri possono essere organizzati dal DS anche a seguito di richiesta formale delle RSU
2. Agli incontri possono partecipare, in aggiunta ai membri delle RSU, per la parte dei lavoratori i delegati sindacali accreditati e cioè designati formalmente dalle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL e per la parte pubblica il Direttore SGA. I delegati sindacali sono i rappresentanti del sindacato dei lavoratori della scuola presso l'Istituto; questi per essere riconosciuti tali ai fini dell'esercizio della titolarità sindacale, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell'organizzazione sindacale
3. Le parti trattanti si comunicano preventivamente la composizione delle proprie delegazioni. Negli incontri successivi la comunicazione delle rispettive delegazioni è obbligatoria solo se sono intervenute variazioni. I delegati sindacali di cui al punto 2. partecipano prioritariamente alle trattative
4. Al termine di ogni incontro viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti; in caso di mancato accordo, il verbale riporterà le diverse posizioni emerse. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici pubblicandolo all'Albo Pretorio ed in apposito spazio sul sito web dell'Istituzione scolastica.

Art.21 Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le parti firmatarie, s'incontrano entro 7 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso l'istituzione scolastica
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1. la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 15 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2
4. In caso di mancato accordo fra le parti si attiva il tavolo di raffreddamento relativo all'applicazione dei contratti integrativi di istituto istituito presso il CSA dal CCNR 2003 sulle relazioni sindacali
5. Le procedure di conciliazione di cui al presente articolo non sostituiscono quelle previste dall'Accordo Quadro né quelle di cui agli artt 65 e 66 del DL 165/2001
6. Ogni richiesta di interpretazione autentica, di verifica, di integrazione e modifica del presente contratto, su richiesta delle parti, sarà effettuata dai soggetti indicati al punto III dell'art 7 CCNL.

COLLABORATORI SCOLASTICI

art.24 Sostituzioni - ferie

1. In caso di supplenza di Collaboratori Scolastici assenti, per la sostituzione degli stessi si procede con la seguente modalità:
 - disponibilità dei collaboratori a sostituirsi;
 - utilizzo della graduatoria interna di istituto iniziando dall'ultimo per due volte;
 - scorrimento della graduatoria interna di istituto;
2. Il personale interessato è tenuto ad effettuare un orario di servizi giornaliero di 6 ore complessive, salvo previa comunicazione di situazioni eccezionali (riunioni, ecc.)

3. Le ore eccedenti devono essere recuperate entro il 31 agosto di ogni anno e preferibilmente nei periodi di sospensione dell'attività didattica;
4. Nel periodo di sospensione dell'attività didattica il personale deve effettuare il solo turno antimeridiano (i casi eccezionali devono essere comunicati preventivamente agli interessati);
5. A conclusione dell'attività didattica degli alunni i Collaboratori Scolastici possono essere utilizzati negli altri Plessi dell'Istituto ove sia necessario sostituire colleghi assenti (vedi graduatoria);
6. Il personale è tenuto ad accogliere gli alunni all'ingresso a scuola almeno 20 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
7. Il servizio nel giorno del sabato viene garantito dal Collaboratore Scolastico della Scuola Secondaria.
8. Il personale dovrà presentare la richiesta di ferie per i periodi di sospensione delle attività didattiche entro i seguenti termini :
 - durante le festività Natalizie e Pasquali entro i 10 giorni precedenti ;
 - per i mesi estivi entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

Art. 25 Servizio del personale in caso di eventi straordinari

1. In caso di chiusura della Scuola a seguito dell'ordinanza del Sindaco competente, il Personale docente ed ATA non è tenuto ad essere presente nella sede di servizio ;
2. Quando invece l'ordinanza del Sindaco riguarda la sospensione delle attività didattiche, il Personale docente non è tenuto al servizio mentre il personale ATA deve essere presente in sede.

Art. 26 Validità del Contratto Integrativo d'Istituto

1. Il presente Contratto è valido fino al 31 agosto 2017 e comunque sino alla stipula del successivo Contratto Integrativo. Può essere sottoposto a verifica e modifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari. Il contratto è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituzione scolastica
2. Qualora non vengano apportate modifiche o integrazioni sull'utilizzo del Fondo d'Istituto, e non intervengano rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti ai fini del rilascio della Certificazione di Compatibilità Finanziaria, tale Contratto si ritiene valido a tutti gli effetti per l'anno scolastico in corso.

Letto confermato e sottoscritto

Santa Fiora lì 24/02/2017

Parte Pubblica La Dirigente Rosini Barbara _____

Rappresentanti della RSU -RLS De Santis Claudia _____

I delegati designati dalle OO.SS. /// _____